

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'associazione denominata "CA.RE. Onlus" (di seguito, anche, l'"Associazione"), con sede legale e operativa in Parma, Via Pasubio n. 24/1.
2. L'Associazione è apartitica, non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.
3. L'Associazione, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, potrà considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione svolge esclusivamente attività di solidarietà sociale, e senza fini di lucro, e quindi prevalentemente rivolta all'esterno, e non ai propri soci, in particolare perseguendo la finalità di favorire la soluzione dei bisogni primari, soprattutto alimentari (acqua e cibo), dei gruppi di persone in ogni parte del mondo, specialmente in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, e di sostenere e supportare le sofferenze psichiche delle persone che faticano ad accedere al soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Per la realizzazione di questo obiettivo, l'Associazione si propone, in particolare, di svolgere attività di divulgazione, sensibilizzazione e formazione delle persone, attraverso lo svolgimento di attività divulgativa dei dati epidemiologici e statistici relativi ai bisogni primari delle persone, in particolare alimentari (acqua e cibo), e attraverso la realizzazione di opere e attività volte alla soddisfazione di detti bisogni (a titolo meramente esemplificativo e comunque non esaustivo, la costruzione di pozzi, la realizzazione di programmi volti ad un capillare approvvigionamento di cibo, ecc.).
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà:
 - a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate coerenti con lo scopo sociale;
 - b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
 - c. stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento della gestione di parte dell'attività
 - d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;
 - e. promuovere ed organizzare concerti, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi tipici procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e la popolazione;
 - f. svolgere, in via accessoria, strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, e comunque non prevalente, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
 - g. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento dei fini istituzionali.
4. L'Associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. L'attività dell'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgeranno la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione, la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, nei limiti strettamente necessari alla realizzazione del

loro attività e scopo sociale e comunque garantendo che l'attività gratuita prestata dai soci sia sempre prevalente rispetto a quella dei prestatori di lavoro esterni all'Associazione.

5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre coinvolgere mediante appositi accordi o convenzioni anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. contributi degli aderenti;
 - b. contributi dei privati;
 - c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. contributi di organismi internazionali;
 - e. donazioni e lasciti testamentari;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

1. L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 5 - I SOCI

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, ed accettino il presente Statuto.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermi restando in ogni caso il diritto al recesso o all'esclusione, e la decadenza dalla qualità di socio.
3. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
4. L'Associazione è ispirata a principi di democraticità e trasparenza. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, a cui dovrà seguire il versamento della quota associativa annuale, il cui importo verrà deciso dal Consiglio Direttivo di anno in anno.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali rielezioni debbono essere motivate.
3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
4. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno **30 giorni** prima dello scadere dell'anno in corso.

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
7. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
8. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
9. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci sono obbligati:
 - a. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c. a versare la quota associativa annuale;
 - d. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. Tutti i soci hanno diritto:
 - a. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione,
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c. ad accedere alle cariche associative;
 - d. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci,
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.
2. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
3. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:
 - a. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c. delibera l'eventuale regolamento interno dell'Associazione e le sue variazioni;
 - d. delibera l'esclusione dei soci;
 - e. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo .
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
5. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso in formato elettronico o scritto da recapitarsi ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione, la quale dovrà tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
8. Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici).
2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei membri del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
4. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo .
5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
 - c. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d. valutare e decidere in merito alle candidature di chi richiede di partecipare ai viaggi;
 - e. decidere su eventuali esclusioni di soci;
 - f. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - g. coordinare e decidere le attività del Gruppo riferite ai diversi settori, secondo quanto definito nel Regolamento Interno;
 - h. proporre all'Assemblea l'eventuale Regolamento Interno di funzionamento dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo medesimo eletto fra i presenti.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 30 giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
9. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
10. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o elettronico, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio nominato dai presenti.

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 13 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe, o comunque per fini di utilità sociale.

ART. 15 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.